



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

**Prov. N. 148 del 21/12/2017**

**Proposta n. 2017/1675**

**OGGETTO: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 23.6.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

### **LA VICE-PRESIDENTE**

#### **Premesso che:**

- il Comune di San Giorgio Piacentino ha adeguato la propria strumentazione urbanistica alla L.R. n. 20/2000 approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e il Piano Operativo Comunale (POC) rispettivamente con atti del Consiglio n. 55 del 28.11.2012, n. 54 del 30.11.2013 e n. 134 del 30.12.2016;
- con nota n. 4728 del 12.7.2017 (pervenuta al prot. prov.le n. 16973 del 17.7.2017) il Comune di San Giorgio Piacentino ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, con atto di Consiglio comunale n. 27 del 23.6.2017, di una Variante al Piano Operativo Comunale (POC) la quale consiste nell'inserimento di un nuovo ambito (Ambito 12) prevalentemente residenziale localizzato nella zona centrale del Capoluogo a sud dell'area militare del "Villaggio Azzurro" (area inedificata, di circa 17.000 mq interclusa all'interno del territorio urbanizzato);
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di San Giorgio Piacentino alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 18699 del 4.8.2017;
- le integrazioni richieste sono state trasmesse in allegato alle note comunali n. 6984 del 17.10.2017 e n. 8307 del 5.12.2017 (pervenute rispettivamente ai prot. prov.li n. 25716 del 17.10.2017 e n. 30756 del 5.12.2017), mentre i pareri richiesti sono pervenuti in parte direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte e in parte in allegato alle citate note comunali;

#### **Tenuto conto che:**

- la Provincia, in base all'articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del POC (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il

termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di POC, nonchè di esprimere le proprie valutazioni ambientali sul Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;

- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del POC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del Piano;

**Dato atto che**, relativamente alla valutazione di sostenibilità:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- a tal fine il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come successivamente modificato, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani Operativi Comunali e loro Varianti nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- gli atti comunali con i quali la Variante al Piano viene approvata dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nella stessa e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

**Dato altresì atto**, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le

predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";

- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;  
risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

**Preso atto** dei seguenti pareri acquisiti in virtù della richiesta formulata dal Comune di San Giorgio Piacentino alle Autorità competenti in materia ambientale:

- parere (in atti) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente, Energia dell'Emilia-Romagna rilasciato con nota n. 9544 del 4.8.2017, pervenuta al prot. prov.le n. 18737 del 4.8.2017;
- parere (in atti) del Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza rilasciato con nota n. 61945 del 5.8.2017, pervenuta al prot. prov.le n. 18773 del 7.8.2017;
- parere (in atti) del Consorzio di Bonifica di Piacenza rilasciato con nota n. 9036 del 4.9.2017, pervenuta al prot. prov.le n. 21230 del 4.9.2017;
- parere (agli atti) dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti rilasciato con nota n. 5399 del 6.9.2017, pervenuta al prot. prov.le n. 21486 del 6.9.2017;
- pareri (in atti) di IRETI SpA rilasciato con nota n. 19327 del 4.12.2017, pervenuto in allegato alla citata nota comunale n. 8307/2017;

#### **Acquisiti agli atti:**

- copia della comunicazione, da parte del Comune alle Autorità militari, dell'adozione della Variante al Piano;
- attestazione del competente Responsabile comunale in merito alla insussistenza, sul territorio comunale interessato dalla Variante al Piano, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;
- dichiarazione del competente Responsabile comunale relativamente al fatto che non sono state presentate osservazioni durante la fase di deposito e pubblicazione della Variante al Piano;

**Dato atto altresì** che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante al POC scade il giorno 3.2.2018, tenuto conto che gli ultimi pareri/integrazioni richiesti sono pervenuti alla Provincia in data 5.12.2017;

#### **Considerato che:**

- a compimento della fase istruttoria il Servizio "Programmazione del Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- la Relazione istruttoria anzidetta è stata redatta sulla base della documentazione e delle integrazioni trasmesse dal Comune di San Giorgio Piacentino come descritto in premessa e come puntualmente riportato nella medesima;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 7 della L.R. n. 20/2000, le riserve alla Variante al POC riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - San Giorgio Piacentino, riserve V.POC CC 27-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo alla Variante al POC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, con le

prescrizioni riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 - San Giorgio Piacentino, parere motivato V.POC CC 27-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente alla Variante al POC in argomento, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole subordinato all'accoglimento della riserva di carattere geologico;

**Dato atto che** gli elaborati su cui è stata svolta l'istruttoria della Variante al POC sono quelli elencati in Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 - San Giorgio Piacentino, elaborati V.POC CC 27-2017");

**Dato atto inoltre che:**

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7 della L.R. n. 20/2000, il Comune adegua la Variante al POC alle riserve formulate, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- concluso l'iter di approvazione della Variante al POC, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia della Variante approvata alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile la medesima attraverso il proprio sito web, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18bis, comma 3 della L.R. n. 20/2000;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

**Visti** i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I

della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell’otto gennaio 2016, Parte seconda) recante “Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell’atto di coordinamento tecnico denominato “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112”;
- l’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 “Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell’Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (DAL 279/2010)”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 “Approvazione dell’atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 “Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell’art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell’art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita’ di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015”;
- la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell’Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l’ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell’aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;

- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPO), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;  
Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

**Visti** i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

**Vista** la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

**Visti:**

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

**Dato atto che** con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

**Sentito** il Segretario generale;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto;

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6 della L.R. n. 20/2000, le riserve alla Variante al POC del Comune di San Giorgio Piacentino, adottata con atto di Consiglio n. 27 del 23.6.2017, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - San Giorgio Piacentino, riserve V.POC CC 27-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", parere motivato VAS positivo alla Variante al POC del Comune di San Giorgio Piacentino di cui al precedente punto 1., con le prescrizioni riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 - San Giorgio Piacentino, parere motivato V.POC CC 27-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente alla Variante al POC del Comune di San Giorgio Piacentino di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole subordinato all'accoglimento della riserva di carattere geologico;
4. di dare atto che la decisione di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati di Variante al Piano elencati nell'Allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - San Giorgio Piacentino, elaborati V.POC CC 27-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 152/2006, l'atto comunale con il quale la Variante al POC verrà approvata dovrà dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, di come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello strumento urbanistico nonché delle misure adottate in merito al monitoraggio;
6. di dare atto che il Comune adegua la Variante al POC alle riserve formulate, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di San Giorgio Piacentino dando atto che, a seguito dell'approvazione della Variante al POC, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
  - invio della Variante al POC approvata alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
  - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - garantire l'accessibilità della Variante al RUE approvata attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18*bis*, comma 3 della L.R. n. 20/2000;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**LA VICE-PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**PATRIZIA CALZA**

**con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività  
Produttive**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 1675/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 23.6.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 20/12/2017

**Sottoscritto dal Dirigente  
(SILVA VITTORIO)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 148 del 21/12/2017

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive**

**Oggetto:** VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 23.6.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 21/12/2017

Sottoscritta  
*per il Dirigente del Servizio*  
(ROSSI MARIA)  
con firma digitale



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Attestazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 148 del 21/12/2017

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive**

**Oggetto:** VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 23.6.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 21/12/2017 al 05/01/2018

Piacenza li, 08/01/2018

Sottoscritta  
*per il Dirigente del Servizio*  
(MALCHIODI MARIA ELENA)  
con firma digitale

<b>DENOMINAZIONE</b>	
<b>ELABORATI COSTITUENTI LA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE 2015-2020</b>	<b>SCALA</b>
Relazione illustrativa e Documento programmatico per la qualità urbana	/
Norme – Specifiche tecniche d'ambito urbanistiche e ambientali Ambito 12	/
Studio geologico e sismico	/
Tavola 01 – Individuazione ambiti, Dotazioni territoriali e Infrastrutture per la mobilità	1:5.000
Tavola 02 – Quadro dei servizi pubblici da riqualificare o realizzare. Capoluogo Sud	1:5.000

## **PREMESSA**

Per quanto concerne le competenze di ciascun livello in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale dopo la riforma urbanistica regionale del 2000, si richiama quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, secondo cui le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC.

## **VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE RISPETTO AI CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE**

### **DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE**

1. Si prende atto dell'incremento edificatorio determinato dalla Variante, che risulta in generale conforme al dimensionamento previsto dal PSC, tuttavia si evidenzia l'incongruenza dei dati relativi agli abitanti teorici previsti dal PSC (documento "Relazione-PSC" pag. 21 – abitanti teorici 8.606) e quelli indicati nella Relazione della Variante POC. Si richiede pertanto di verificare il calcolo del "Dimensionamento" e di coordinare il testo dei rispettivi strumenti urbanistici, aggiornando i dati anche sulla base dei contenuti della Variante di cui al Provv. n.128 del 19/12/2016 -*Progetto, con effetti di Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con contenuti di pianificazione operativa del comune di San Giorgio Piacentino, presentato, ai sensi dell'art. a-14bis della LR. n. 20/2000, allo sportello unico attività' produttive (SUAP) dell'Unione Valnure e Valchero dalla ditta "Salumificio Gagliardi g. p. srl" per ampliamento di insediamento produttivo esistente-*.

A tal proposito si richiama inoltre, la Riserva espressa in sede di Parere Provinciale Provv. n.134 del 30/12/2016, in cui si chiedeva di rivedere il Dimensionamento del POC sulla base delle direttive del PTCP e delle disposizioni del PSC, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui all'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, assunto ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R.15/2013 e approvato con DGR 922/2017, entrato in vigore lo scorso 1 luglio.

## **VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE DELLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE in riferimento alla L.R.20/2000**

### **ELABORATI COSTITUTIVI DELLA VARIANTE POC**

2. Si evidenzia che, in sede di verifica della conformità della Variante in esame, rispetto ai contenuti del POC vigente si è rilevato che fra i documenti di Piano approvati non risultano presenti gli elaborati di carattere geologico "OPERE PUBBLICHE PIANIFICATE. Attestazioni di compatibilità al rischio geologico-sismico Verifica idraulica di dettaglio in un'area a Nord della frazione di Centovera" adottati e oggetto delle Riserve provinciali formulate con Provv. N. 134 del 30/12/2016.
3. Relazione illustrativa e Documento Programmatico per la Qualità Urbana. Il documento costituisce un'integrazione dell'elaborato N01 "Relazione illustrativa e Documento Programmatico per la Qualità Urbana" del POC vigente e pertanto illustra, esclusivamente i contenuti relativi al Dimensionamento dell'Ambito 12 di nuovo insediamento residenziale, oggetto di Variante. Si provveda a coordinare, in un unico documento di "Relazione", i contenuti del POC a seguito della Variante in itinere.
4. Norme – Specifiche tecniche d'ambito urbanistiche e ambientali Ambito 12. Il documento di Variante contiene esclusivamente la Scheda norma dell'Ambito 12 e costituisce una integrazione delle "Norme-Specifiche tecniche d'ambito urbanistiche e ambientali" di cui al POC vigente, al quale si rimanda per il contenuto normativo. Si provveda a coordinare il testo normativo di POC vigente, con i contenuti della Scheda relativa all'Ambito 12 oggetto di Variante.

### **DEFINIZIONI TECNICHE PER L'URBANISTICA E L'EDILIZIA**

5. Si richiama l'attenzione del Comune al rispetto delle disposizioni di cui all'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, assunto ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R.15/2013 e approvato con DGR 922/2017, entrato in vigore lo scorso 1 luglio. Il Comune è tenuto alla puntuale attuazione di tale Atto, secondo i

termini, le modalità e gli effetti disciplinati nell'articolato dello stesso; si evidenzia in particolare la necessaria verifica delle definizioni tecniche utilizzate nello strumento comunale, in riferimento all'Allegato II alla DGR 922/2017 "Definizioni tecniche uniformi (DTU)", secondo le disposizioni di cui all'art.3 del citato atto regionale.

#### **EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE**

6. Si richiama quanto espresso con il Provv. Provinciale n.134 del 30/12/2016 in relazione all'Edilizia residenziale sociale. Ai sensi dell'art.A-6bis comma 4 della LR.20/2000, il POC nel disciplinare gli interventi di trasformazione, deve, in conformità a quanto disposto dall'art.A-6ter dell'Allegato alla LR.20/2000, specificare il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale sociale da realizzare, e disciplinare l'attuazione, assicurandola sostenibilità complessiva degli insediamenti previsti e l'armonica integrazione degli stessi. Risulta pertanto necessario recepire le disposizioni sopracitate, integrando gli elaborati di Variante.

#### **VERIFICA DI COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE con il PTCP e con altri strumenti di pianificazione di livello territoriale superiore**

7. In merito alla compatibilità delle previsioni inerenti all' "Ambito residenziale 12" con le tutele territoriali, paesistiche e geo-ambientali del PTCP vigente, si evidenzia che:
  - l'ambito è adiacente ad un "percorso consolidato" appartenente alla Viabilità storica individuata dal PTCP; occorre quindi, che nella fase attuativa degli interventi previsti siano salvaguardati gli elementi strutturali, gli arredi e le pertinenze di pregio eventualmente ancora presenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27 delle Norme del Piano provinciale;
  - l'ambito oggetto di Variante POC risulta compreso tra le "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranee"; pertanto, è necessario che in fase attuativa siano rispettate le condizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP.

#### **ASPETTI GEOLOGICO-SISMICI**

8. Diversamente da quanto indicato nella documentazione tecnica di supporto, l'area oggetto di Variante al POC ricade nel Settore A di ricarica diretta della falda, nell'ambito delle Zone di protezione delle acque sotterranee individuate nella Tav. A5 e disciplinate dall'art. 35, comma 5, delle Norme del PTCP. Si rammenta, al proposito, che il PTCP risulta già adeguato al Piano Regionale di Tutela delle Acque il quale quindi, con particolare riferimento alla suddetta tematica, risulta ad oggi sostituito dal Piano provinciale. Si rammenta inoltre che le tematiche relative alla tutela delle acque concernenti lo stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali e lo stato chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei, gli obiettivi da raggiungere alle diverse scadenze temporali e le misure da intraprendere per soddisfare gli obiettivi stessi, sono ad oggi disciplinate direttamente dalla pianificazione di bacino, segnatamente dal Piano di Gestione (delle acque) approvato con DPCM del 8/02/2008 e già oggetto di revisione approvata con DPCM del 27/10/2016. Si chiede dunque di includere nella scheda di POC i contenuti descrittivi e regolamentari relativi agli strumenti di pianificazione sopra citati in materia di tutela delle acque, oltre che una sintesi delle risultanze dei rilievi di carattere sismico. Si chiede infine, considerate le particolari condizioni di sensibilità idrogeologica, di subordinare l'attuazione dell'ambito all'adeguamento dell'impianto di depurazione esistente, dotato di modeste capacità di trattamento residue e pertanto già inserito nel programma di interventi del SII 2015-2019, come evidenziato nel parere ATERSIR.

Il Comune di San Giorgio Piacentino, con note acquisite al Prot. prov. le n. 16973 del 17.07.2017, n. 25716 del 17.10.2017 e n. 30756 del 05.12.2017, ha trasmesso gli elaborati relativi alla Variante al POC, comprensivi dell'elaborato di ValSAT e della relativa Sintesi non tecnica, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del Parere motivato da parte dell'Autorità competente (la Provincia di Piacenza).

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto ambientale) e alla Sintesi non tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di San Giorgio Piacentino, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato la Variante al Piano Operativo Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 23.06.2017.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale della Variante non sono pervenute osservazioni, come di seguito riportato.

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere motivato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dagli artt. 5 e 33 della L.R. n. 20/2000 il POC di San Giorgio Piacentino è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sulla Variante, deve assumere il Parere motivato, ai sensi dell'art. 15 del predetto Decreto.

Nella fase finale dell'iter di approvazione del POC, il Consiglio Comunale di San Giorgio Piacentino dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed approvare la Variante al Piano Operativo Comunale.

Il documento "V01-VALSAT-Rapporto Ambientale" è stato costruito sulla base dei contenuti e di illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. n. 152/2006, tenendo conto di quelli della ValSAT del PSC svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della Variante al POC e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. n. 20/2000.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione della Variante al Piano Operativo Comunale e a partire dalle valutazioni effettuate dal Piano Strutturale Comunale (PSC) delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, si è conclusa con le verifiche di coerenza esterna, che ha confrontato gli obiettivi della Variante con quelli del PSC, e di coerenza interna al Piano, che ha operato un raffronto tra le azioni di Variante e gli obiettivi di sostenibilità definiti per ognuna delle componenti ambientali rappresentative del contesto di riferimento.

Nella fase centrale della valutazione, la ValSAT si è poi concentrata sull'individuazione degli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione dell'ambito di POC, definendo alcune misure di compensazione e mitigazione (contenute nella specifica Scheda-norma di cui all'elaborato N02).

Relativamente al monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di

Variante, il documento di ValSAT conferma il sistema definito per il vigente POC, da effettuare sulla base della rilevazione del set di indicatori di PSC, utili allo scopo di controllare, aggiornare o rivedere le scelte stesse di Piano.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi della Variante al POC, del documento di ValSAT e della Sintesi non tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal Comune ha fornito elementi di indirizzo generale per le scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale della Variante stessa:

1. Analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi,
2. Valutazione di coerenza interna,
3. Valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni di Piano (coerenza esterna),
4. Monitoraggio degli effetti di Piano.

Le valutazioni di coerenza hanno riportato esiti generalmente positivi, evidenziando alcune situazioni di criticità puntuali. In particolare, la verifica di coerenza interna, sviluppata nel documento di ValSAT attraverso un'apposita matrice, consente di individuare alcune misure di mitigazione e compensazione (definite nella Scheda-norma di POC).

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità precedente, considerata la proposta di Variante al POC, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione della Variante stessa, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve da parte della Provincia (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sulla Variante al Piano Operativo Comunale (POC)  
di San Giorgio Piacentino, adottata con atto C.C. n. 27 del 23.06.2017,  
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)  
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. n. 20/2000.**

La Variante al Piano Operativo Comunale (POC) di San Giorgio Piacentino potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. È necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT della Variante al POC e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento all'ambito di trasformazione. Inoltre, poiché il documento di valutazione ha provveduto alla individuazione delle azioni di mitigazione degli effetti che, potenzialmente, possono essere indotte dall'attuazione dell'ambito di trasformazione n. 12 posto nel capoluogo, solo su alcune delle componenti ambientali definite, occorre che la ValSAT del PUA completi la valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione dell'ambito stesso, sulla base degli specifici parametri urbanistico-edilizi e delle funzioni da realizzarvi (con particolare riferimento alle componenti ambientali: Aria, Rumore, Risorse idriche, Suolo e sottosuolo, Mobilità).
2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante al POC.
3. Le valutazioni relative alla Variante in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti della stessa; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.
4. Si rammenta che con l'atto di approvazione della Variante al POC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di

sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere motivato stesso.